DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2014

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 53ª sessione del comitato di esperti dell'OTIF in materia di trasporto delle merci pericolose riguardo ad alcune modifiche all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2015

(2014/327/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (in appresso la «convenzione COTIF»), a norma della decisione 2013/103/UE del Consiglio ([1]), di adesione dell'Unione europea alla suddetta convenzione.

(2) Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, applicanola convenzione COTIF.

(3) La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ([2]), stabilisce i requisiti relativi al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C della convenzione COTIF (allegato RID). Inoltre l'articolo 4 della direttiva suddetta recita: «Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato.». L'Unione ha pertanto esercitato la propria competenza nella materia in questione.

(4) Il comitato di esperti sul trasporto di merci pericolose, istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della convenzione COTIF, in occasione della 53a sessione prevista per il 22 maggio 2014, deve decidere in merito ad alcune modifiche dell'allegato RID. Tali modifiche, che riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, hanno l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'efficienza dei trasporti di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e della messa a punto di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto.

(5) Il comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 2008/68/CE ha svolto discussioni preliminari sulle modifiche suddette.

(6) La maggior parte delle modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere appoggiate dall'Unione. Occorre esaminare ulteriormente due modifiche proposte alla luce del progresso tecnico e scientifico. In particolare, l'Agenzia ferroviaria europea, in collaborazione con gli organi pertinenti, dovrebbe proseguire il lavoro di individuazione di una soluzione sostenibile per rilevare i deragliamenti e per mitigarne gli effetti, compresa la futura attuazione di tale soluzione. Pertanto, qualora queste ultime modifiche dovessero essere approvate in questa fase, l'Unione dovrebbe formulare un'obiezione a norma della procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 4, del titolo VII della convenzione COTIF,

([1]) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

([2]) GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Posizione comune dell'Unione europea

1. La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in occasione della 53a sessione del comitato di esperti sul trasporto di merci pericolose nel quadro della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.

2. Nel comitato summenzionato possono essere accettate modifiche di minore entità ad opera dei rappresentanti dell'Unione per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione dell'organismo suddetto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
Ch. VASILAKOS

ALLEGATO

Proposta	Documento di riferimento	Oggetto	Osservazioni	Posizione dell'UE
1	Allegato I dell'OTIF/RID/CE/GTP/2012-A	Modifiche approvate dal gruppo di lavoro permanente	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF	Concorda con le modifiche
2	Allegato I dell'OTIF/RID/CE/GTP/2012-A	Modifiche che necessitano di un ulteriore esame da parte del gruppo di lavoro permanente	Queste disposizioni sono indicate tra parentesi quadre nel documento di riferimento	Concorda con le modifiche
3	OTIF/RID/CE/GTP/2013/1	Disposizione transitoria per alcuni cartelli	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF	Concorda con la modifica
4	OTIF/RID/CE/GTP/2013/2	Applicazione della disposizione speciale TE 25	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF	Concorda con la modifica
5	OTIF/RID/CE/GTP/2013/5	Ispezione di determinati segnali	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF	Concorda con la modifica
6	OTIF/RID/CE/GTP/2013/6	Informazioni da fornire al gestore dell'infrastruttura	Il gruppo di lavoro permanente ha optato per la seconda opzione presentata nel documento di riferimento.	Concorda con la modifica
7	OTIF/RID/CE/GTP/2013/11	Uso della terminologia tecnica	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF	Concorda con la modifica
8	OTIF/RID/CE/GTP/2013/12	Conseguenze della soppressione della scheda UIC 573	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF	Concorda con le modifiche
9	OTIF/RID/CE/GTP/2013/13 e OTIF/RID/CE/GTP/2013/15	Applicazione della disposizione speciale TE 22	La proposta non è sufficientemente sviluppata per una decisione	Rinvia la decisione
10	OTIF/RID/CE/GTP/2013/14 e OTIF/RID/CE/GTP/2013/INF.14	Modifica di carattere redazionale del riferimento alle disposizioni ferroviarie dell'UE	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF	Concorda con le modifiche
11	OTIF/RID/CE/GTP/2013/16	Trasporto di merci pericolose nei treni passeggeri	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF	Concorda con la modifica riveduta dal gruppo di lavoro permanente

Proposta	Documento di riferimento	Oggetto	Osservazioni	Posizione dell'UE
12	OTIF/RID/CE/GTP/2013/17	Varie modifiche consolidate approvate dal gruppo di lavoro permanente	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF	Concorda con le modifiche
	OTIF/RID/CE/GTP/2013/17	Modifiche che necessitano di un ulteriore esame da parte del gruppo di lavoro permanente	—	—
13	Come sopra	Modifiche che necessitano di un parere comune nella riunione congiunta UN-ECE — OTIF	Occorre agevolare un trasporto intermodale efficiente	Concorda con le modifiche raccomandate dalla riunione congiunta
14	Come sopra e OTIF/RID/CE/GTP/2013/INF.3	Disposizioni relative all'applicazione obbligatoria di rilevatori di deragliamento in determinati carri	L'UE riconsidererà la sua posizione prima della prossima revisione delle norme.	Rinvia la decisione
15	OTIF/RID/CE/GTP/2013/3 OTIF/RID/CE/GTP/2013/9 e OTIF/RID/CE/GTP/2013/18	Armonizzazione delle norme con le norme dell'allegato 2 dell'accordo SGMS dell'OSJD	Occorre agevolare l'efficienza dei trasporti di merci pericolose tra i paesi dell'UE e i paesi dell'OSJD non appartenenti all'UE	Concorda con le modifiche
16	OTIF/RID/CE/GTP/2013/INF.4	Trasporto di carbone	Il gruppo di lavoro permanente non ha raggiunto un consenso sugli aspetti tecnici	La posizione dell'UE sarà stabilita nel corso della sessione
17	OTIF/RID/CE/GTP/2013/INF.8	Revisione del capitolo 7.7 del RID	La proposta relativa a tale documento di riferimento sarà esaminata nel quadro di una discussione generale sulla revisione del capitolo 7.7	La posizione dell'UE sarà stabilita nel corso della sessione
18	OTIF/RID/CE/GTP/2013/INF.12	Allineamento con le norme applicabili nel settore dei trasporti su strada	Queste proposte modificano le proposte contenute nel documento di riferimento OTIF/RID/CE/GTP/–2013/17	Concorda con le modifiche